

L'ORDINE PROFESSIONALE COME SOGGETTO PASSIVO DEL REATO

Chi è danneggiato dall'abuso di professione

Accanto all'interesse protetto dal delitto di esercizio abusivo della professione, si afferma la legittimità dell'Ordine professionale a costituirsi parte civile. È questo un orientamento recente della giurisprudenza



abusivo della professione¹, è sufficiente invece il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione.

Ai fini della configurabilità del delitto di esercizio abusivo di una professione, non è infatti necessario il compimento di una serie di atti, ma è sufficiente il compimento di un'unica ed isolata prestazione riservata ad una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione, mentre non rileva la mancanza di scopo di lucro nell'autore o l'eventuale consenso del destinatario della prestazione, in quanto l'interesse leso, essendo di carattere pubblico, è indisponibile.

Quanto detto offre lo spunto per sviluppare qualche riflessione in riferimento all'individuazione dell'interesse protetto dalla norma per individuare, quindi, quale po-

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

In generale, “*esercitare*” una professione significa compiere atti caratteristici di una deter-

minata professione, intesa come attività umana, connotata da continuità, svolta a scopo di lucro e con autonomia da persona competente, in quanto dotata di particolari cognizioni tecnico-scientifiche.

Per integrare il reato di esercizio

¹ Art. 348 Abusivo esercizio di una professione - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro.



LEX VETERINARIA

premesse, la Cassazione ha ritenuto che avesse titolo a costituirsi parte civile anche il privato che si era avvalso delle prestazioni rese dall'esercente abusivo della professione.

Ciò che rileva, perché un soggetto possa ritenersi danneggiato (si identifichi o no con il soggetto passivo del reato) è che questi prospetti di avere subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato.

In una prima fase, la giurisprudenza non soltanto negava che gli Ordini potessero qualificarsi come soggetti passivi del delitto di esercizio abusivo della professione ma negava, altresì, che potessero costituirsi parte civile come soggetti danneggiati. Più di recente, si è invece affermato l'orientamento secondo cui gli Ordini sono legittimati a costituirsi parte civile a tutela dell'interesse di natura patrimoniale del rispetto della leale concorrenza nell'ambito della categoria rappresentata.

Per la Cassazione (*Cassazione Penale Sez. IV del 06 febbraio 2008 n. 22144*) nel procedimento penale a carico di chi è imputato di esercizio abusivo della professione, il Consiglio dell'Ordine può costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale; può, infatti, assumere la veste di soggetto danneggiato chi, a causa della violazione della norma penale, ha subito un danno di natura patrimoniale, sia pure in via

mediata e di riflesso, quale va ritenuto quel pregiudizio causato dalla concorrenza sleale effettuata da chi si è reso responsabile di un esercizio arbitrario della professione e subita dagli iscritti all'Ordine in quel determinato contesto territoriale.

In altra sentenza della Cassazione è stata descritta come ammissibile la costituzione di parte civile da parte di un Ordine professionale nel procedimento a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo della professione alla cui tutela l'Ordine stesso è preposto, quando la costituzione non abbia come unico fondamento l'asserita lesione degli interessi morali della categoria ma anche il pregiudizio di carattere patrimoniale che, sia pure indirettamente, sia derivato ai professionisti regolarmente iscritti dalla concorrenza sleale posta in essere in un determinato contesto territoriale dall'autore del fatto.

Una corrente consolidata sostiene inoltre che il danno risarcibile può essere non solo quello "economico-patrimoniale" della concorrenza sleale subita dai professionisti iscritti, ma anche quello "morale" derivante dall'interesse che la professione sia esercitata da soggetti abilitati e qualificati, in quanto presumibilmente dotati di maggiore preparazione ed esperienza in ragione del superamento dell'esame di abilitazione (Corte di Cassazione, Sentenza 20 marzo 2001) ed il danno è rappresentato dal discredito che colpisce i soggetti abilitati. ●

sizione e azione competa agli Ordini professionali.

Il *bene tutelato* dalla norma penale è costituito dall'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti tra l'altro particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, con la conseguenza che la lesione del bene tutelato riguarda, in via diretta e immediata, la Pubblica Amministrazione, ovvero lo Stato quale *soggetto passivo (persona offesa) dal reato*.

Ciò non toglie, peraltro, che ben possano assumere la veste di *danneggiato dal reato* (colui che soffre un danno risarcibile ed è titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento) tutti coloro che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dall'azione delittuosa. Da queste